

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014  
547/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2013, DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI  
RECUPERI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA  
ED ALLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI UTENTI IN  
MEDIA TENSIONE CON NUMERO DI INTERRUZIONI SUPERIORE AI LIVELLI SPECIFICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 novembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato e integrato" (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 311/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 311/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 478/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 478/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 225/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 225/2014/E/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 311/2012/R/eel, ha determinato i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per gli anni 2012-2015 per gli indicatori di continuità del servizio per le imprese distributrici, elencate nella Tabella A, allegata al presente

provvedimento, soggette alla regolazione incentivante la riduzione della durata e del numero di interruzioni;

- le suddette imprese distributrici hanno inviato, all'Autorità, i dati di continuità del servizio relativi all'anno 2013, ai sensi dell'articolo 16, del TIQE;
- ai fini dell'accertamento della validità dei dati di continuità del servizio, relativi all'anno 2013, forniti dalle imprese distributrici, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, in collaborazione con la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità e con la Guardia di Finanza, ha effettuato le verifiche ispettive previste dalla deliberazione 225/2014/E/eel, con lo scopo di verificare la corretta applicazione:
  - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2, del TIQE;
  - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2014, di cui al Titolo 3, del TIQE, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, del Titolo 4, del medesimo TIQE;
- i premi e le penalità sono determinati ai sensi dell'articolo 23, del TIQE, sulla base del confronto tra i livelli tendenziali ed i livelli effettivi comunicati dalle imprese distributrici e verificati dall'Autorità;
- con la deliberazione 478/2013/R/eel è stato differito il pagamento delle penalità per l'anno 2012, in rate eguali agli anni 2013, 2014 e 2015, ai sensi dell'articolo 25, del TIQE;
- il pagamento dei due terzi delle penalità per l'anno 2013 è differito, in due rate eguali agli anni 2014 e 2015, ai sensi dell'articolo 25, del TIQE
- le penalità, determinate per l'anno 2013, tengono conto del differimento di un terzo delle penalità relative all'anno 2012, disposto con la deliberazione 478/2013/R/eel e di un terzo delle penalità relative all'anno 2013;
- le imprese distributrici, elencate nella Tabella B, allegata al presente provvedimento, sono soggette alla regolazione incentivante la riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici;
- le suddette imprese distributrici, che presentano un livello di partenza del numero equivalente di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici ( $NEQ_0$ ) maggiore di 0 (zero), hanno inviato, all'Autorità, i dati di continuità del servizio relativi all'anno 2013, ai sensi dell'articolo 42, del TIQE;
- successivamente all'effettuazione delle verifiche ispettive, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha inviato le risultanze istruttorie alle imprese distributrici elencate nella sopracitata Tabella A e alle imprese distributrici elencate nella sopracitata Tabella B, con il numero equivalente di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici relativo all'anno 2012 ( $NEQ_{2012}$ ) maggiore di 0 (zero);
- nessuna delle imprese distributrici ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità, entro i termini previsti dal Regolamento.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare i premi e le penalità, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 23.5 e comma 23.6, del TIQE, per tutti gli ambiti territoriali per i quali sono stati determinati dall'Autorità i livelli tendenziali di continuità per l'anno 2013, per tutte le imprese distributrici elencate nella Tabella A;
- procedere al differimento delle penalità relative all'anno 2013, di cui all'articolo 23, commi 23.5 e 23.6, del TIQE, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 25 del medesimo TIQE;
- determinare i premi, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 42, comma 42.3, del TIQE in materia di regolazione incentivante la riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici, per tutte le imprese distributrici elencate nella Tabella B, con il numero equivalente di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici relativo all'anno 2012 (NEQ<sub>2012</sub>) maggiore di 0 (zero);
- dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza

#### **DELIBERA**

1. di pubblicare i valori degli indici di precisione, correttezza e sistema di registrazione risultanti dalle verifiche ispettive effettuate ai sensi della deliberazione 225/2014/E/eel, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, per le imprese distributrici elencate nella Tabella A, relativamente agli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli tendenziali per l'anno 2013, i premi e le penalità per l'anno 2013, ai sensi dei commi 23.5 e 23.6, del TIQE, come indicato nelle Tabelle 2.1, 2.2 e 2.3 allegate al presente provvedimento, tenendo conto del tetto ai premi e alle penalità di cui all'articolo 25 del medesimo TIQE, come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento, e nelle quali sono anche riportati i valori degli indicatori di riferimento  $D_1$  e  $N_1$  dell'anno 2013, da utilizzarsi per la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2014;
3. di disporre, per tutti gli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli tendenziali per l'anno 2013 e per i quali è stata calcolata una penalità per gli indicatori di riferimento  $D_1$  o  $N_1$  per l'anno 2013, il differimento del versamento di due terzi di tale penalità in due rate eguali negli anni 2014 e 2015, ai sensi dall'articolo 25, del TIQE, come indicato nelle Tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento;
4. di determinare i premi per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 42, comma 42.3, del TIQE, per le imprese distributrici elencate nella Tabella B con il numero equivalente di utenti MT con numero non nullo di interruzioni superiore ai livelli specifici relativo all'anno 2012 (NEQ<sub>2012</sub>);

5. di fissare al 15 dicembre 2014 il termine per il versamento delle penali, indicate nella Tabella 3, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto “Qualità dei servizi elettrici”;
6. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento dei premi complessivi indicati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, a valere sul Conto “Qualità dei servizi elettrici” e di fissare al 15 dicembre 2014 il termine per l’effettuazione di tali pagamenti;
7. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento dei premi indicati nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento, a valere sul “Fondo utenti MT” e di fissare al 15 dicembre 2014 il termine per l’effettuazione di tali pagamenti;
8. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici citate nelle Tabelle A e B ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
9. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle A, B, 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6 e 7 sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 novembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*